

## **Dolo eventuale e delitto d'usura: il “*revirement*” della Cassazione**

di *Sara Scapin*

Nota a Cass. Pen., Sez. II, 25 ottobre - 21 novembre 2016, n. 49318, Presidente Davigo, Relatore D'Arrigo

**SOMMARIO:** **1.** Evoluzione storica e giuridica del reato di usura – **2.** I presupposti della sentenza di non luogo a procedere – **3.** Punibilità del reato d'usura solo a titolo di dolo diretto - **4.** Considerazioni conclusive.

### **1. Evoluzione storica e giuridica del reato di usura**

Il fenomeno dell'usura è sempre stato oggetto, nel corso dei secoli, di particolare attenzione da parte di giuristi ed economisti, in ragione dell'enorme impatto provocato sulla società. Non a caso, a seconda del periodo storico preso in esame, diversa è la considerazione relativa a tale reato, volta ora al suo perseguimento ora alla più totale indifferenza. Ai fini di una migliore comprensione della tematica in esame, si impongono alcune brevi considerazioni relativamente all'evoluzione storico-giuridica del fenomeno dell'usura.

Orbene, tale termine deriva dalla parola latina “*usus*”, che in epoca romana indicava l'utile che veniva riconosciuto al creditore in aggiunta alla restituzione del bene mobile o del denaro ottenuto in prestito. Dal punto di vista storico, come accennato, le condotte usuarie, seppur esistenti da secoli, non sono state sempre penalmente perseguite, contrariamente a quanto avvenuto per altri delitti contro il patrimonio. La punibilità dell'usura, infatti, sembra essere stata condizionata principalmente da apprezzamenti di carattere ora etico ora economico.

Relativamente al primo aspetto, l'usura è stata perseguita o meno a seconda della concezione filosofica o dottrinale prevalente in un dato periodo storico; mentre, quanto al secondo, si osserva che la repressione penale del suddetto crimine si è avuta in particolar modo in tempi di grave crisi economica o, più in generale, in periodi caratterizzati da mancanza di liquidità.

In generale, può comunque affermarsi che l'usura è stata considerata penalmente rilevante sin dai tempi più antichi: già Aristotele nell'Etica Nicomachea sosteneva che, poiché gli unici due modi legali di guadagnare erano rappresentati dal baratto e dall'accumulazione, doveva ritenersi moralmente riprovevole servirsi della moneta per guadagnare altra moneta ("*nummus nummum parere non potest*").

Una ancora più pregnante repressione delle condotte usuarie si è avuta a seguito dell'influsso del pensiero cristiano: numerosi sono i riferimenti in tal senso contenuti nel Vecchio Testamento e nel Vangelo, tutti fondati sull'assunto secondo cui l'usura si porrebbe in aperta contraddizione con una libera domanda di carità. In altre parole, chiedere un sovrapprezzo per il compimento di un'azione da compiersi liberamente rappresentava, e ancor'oggi rappresenta, in ottica cristiana, un grave peccato.

Non a caso, tale teorica ha influenzato lo stesso Dante, il quale, nel suo capolavoro, ha collocato gli usurari nel VII cerchio dell'inferno, nel terzo girone, tra i violenti contro Dio e la natura.

Nel codice Zanardelli, invece, l'usura non era prevista quale reato: ciò, del resto, non appare così strano considerando il periodo storico in cui fu redatto. In un'epoca di matrice capitalista e liberale, infatti, l'imprenditore, o chi avesse la necessità di prendere a prestito del denaro, era ritenuto del tutto libero di farlo, e allo stesso modo era consentito anche al mutuante erogare un prestito di denaro stabilendo la percentuale di interessi sulla quale avrebbe potuto contare.

Venuta meno tale ideologia liberistica, appare chiaro che l'assenza nell'ordinamento penale dell'usura non fosse più accettabile. E, difatti, il codice Rocco superò l'atteggiamento di neutralità del codice Zanardelli, introducendo nuovamente il delitto di usura nel nostro ordinamento penalistico.

Nella sua originaria formulazione, il reato di usura poteva configurarsi nelle due forme dell'usura pecuniaria (art. 644, comma 1) e della mediazione usuraria (art. 644, comma 2). La prima fattispecie si caratterizzava per la presenza del requisito dell'approfittamento, da parte dell'usurario, dello stato di bisogno della vittima, e della dazione o promessa, sempre da parte dell'usurario, di interessi o altri vantaggi usurari, in cambio della corresponsione di una somma di denaro o di altra cosa mobile.

Quanto, poi, alla mediazione usuraria, il secondo comma della disposizione citata applicava la medesima pena stabilita per l'usura pecuniaria nei confronti di colui che, al di fuori dei casi di concorso nel delitto previsti dal

comma 1, procurava denaro o altra cosa mobile ad una persona, facendo dare o promettere per la mediazione, a sé o ad altri, un compenso usurario.

Ciò comportava, tuttavia, da un punto di vista squisitamente pratico, gravi difficoltà probatorie, rimando affidata alla discrezionalità del giudice la determinazione dei concetti di stato di bisogno e di interesse usurario.

Per sopperire a tali difficoltà, si sono succeduti, nel corso del tempo, una serie di interventi riformatori: dopo la prima novella ad opera della l. 7 agosto del 1992, n. 356, sono seguite la l. 7 marzo 1996, n. 108, ed infine la l. 5 dicembre 2005, n. 251, alle quali si deve l'articolo 644 c.p., così come oggi è formulato.

Tra quelle ora citate, può con sicurezza affermarsi che la riforma che ha maggiormente inciso sulla struttura del reato d'usura è stata quella del 1996, la quale, adattando all'usura le caratteristiche proprie dei delitti di stampo mafioso, ha abbandonato il modello cosiddetto "soggettivizzante" per abbracciare una struttura "oggettivizzante".

Si può dire, pertanto, di essere passati da una concezione privatistica del delitto di usura ad una visione molto più spiccatamente tesa alla tutela dell'ordine economico. L'usurario, oggi, non è più lo strozzino da strada, lo shakespeariano Shylock, ma il colletto bianco, inteso, secondo una nota definizione, quale soggetto rispettabile, di elevata condizione sociale, che commette tale crimine in occasione della propria attività lavorativa.

E, infatti, in conformità all'avvenuta oggettivizzazione del delitto d'usura, quest'ultimo oggi non fonda più la propria rilevanza penale sulla sussistenza, in capo alla vittima, di uno stato di bisogno. Per contro, ispirandosi alla legislazione d'oltralpe, sono stabiliti dalla legge precisi limiti oltre i quali gli interessi vengono considerati usurari: in particolare, è previsto un tasso legale in base al quale determinare il concetto di interesse usurario.

L'art. 644 c.p. distingue attualmente le due figure della mediazione usuraria, di cui al comma 2 della disposizione citata, e dell'usura classica, cui farà riferimento la presente trattazione. A sua volta, quest'ultima si sdoppia nelle due fattispecie dell'usura oggettiva e soggettiva.

In particolare, il combinato disposto del primo e del terzo comma dell'art. 644 c.p. concretizza la cosiddetta usura in astratto (o usura oggettiva), la quale si consuma nel momento in cui viene effettuata - quale dazione o quale promessa - un'operazione tipica caratterizzata da un tasso d'interesse superiore a quello stabilito dalla legge.

La seconda parte del terzo comma della disposizione in esame costituisce, invece, la c.d. usura in concreto (o usura soggettiva), la quale ricorre quando

gli interessi, pur inferiori al tasso usurario legalmente predeterminato, risultano comunque sproporzionati avuto riguardo alle caratteristiche della situazione concreta e la vittima si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, imponendo, pertanto, al giudice di valutare il merito della vicenda a prescindere dal tasso storico stabilito. A differenza del codice penale del 1930, quindi, oggi si prescinde dallo stato di bisogno, e si richiede una situazione meno pregnante dal punto di vista personale, identificata nelle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima. Mentre quest'ultima si risolve in una carenza di liquidità, la difficoltà economica riguarda l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo.

In altre parole, la criminalizzazione dell'usura si impernia sulla tecnica delle cosiddette leggi penali in bianco, scelta a più riprese criticata per mancanza di determinatezza e tassatività.

## **2. I presupposti della sentenza di non luogo a procedere**

Prima di affrontare la tematica relativa all'elemento soggettivo del delitto d'usura, la Corte di Cassazione, nella pronuncia in commento, evidenzia come la sentenza di non luogo a procedere rappresenti una sentenza di merito su di un aspetto processuale, mediante la quale il G.U.P. valuta non la fondatezza dell'accusa, ma la capacità degli elementi posti a sostegno della richiesta *ex art. 416 c.p.p.* di dimostrare la sussistenza di una minima probabilità che, all'esito del dibattimento, possa essere affermata la colpevolezza dell'imputato.

Il magistrato chiamato a giudicare in tale fase processuale, pertanto, in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni valutative, deve limitarsi a verificare se tale situazione possa essere superata attraverso le verifiche e gli approfondimenti propri della fase del dibattimento, senza operare valutazioni di tipo sostanziale che spettano al giudice competente per la successiva fase del procedimento.

## **3. Punibilità del reato d'usura solo a titolo di dolo diretto**

Relativamente al caso concreto da cui trae origine la vicenda in esame, il G.U.P. del Tribunale di Pistoia pronunciava sentenza di non luogo a procedere nei confronti del direttore *pro tempore* di una filiale bancaria per

il delitto d'usura. Il magistrato proscioglieva il prevenuto il quale, in qualità di direttore d'agenzia di un importante Istituto di Credito, aveva assegnato ad una società esterna il compito di rilevare informaticamente l'eventuale superamento dei tassi soglia, di modo da ridurre automaticamente gli importi dovuti su base trimestrale.

Come accennato, anche la Suprema Corte, investita del ricorso della parte civile, conferma l'assunto del primo giudicante: e, infatti, la particolarità della pronuncia in commento consiste proprio nel porsi in netto contrasto con gli insegnamenti finora consolidatisi in materia di elemento soggettivo del reato di usura.

Dopo la semplificazione normativa del reato a seguito della citata l. n. 108 del 1996, era ormai assodato che, quanto all'elemento psicologico, l'usura costituisse un delitto a dolo generico, nel cui fuoco dovevano farsi rientrare la coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari.

La Corte invece, del tutto inaspettatamente, con la pronuncia in esame pone in essere un vero e proprio *revirement* al passato: si riporta, infatti, ad un risalente (e, per di più, recessivo) filone giurisprudenziale, formatosi nella vigenza della vecchia formulazione dell'art. 644 c.p., secondo il quale il dolo eventuale non potrebbe mai connotare soggettivamente il delitto di usura. Ciò in quanto tale tipo di dolo postulerebbe una pluralità di eventi (conseguenti all'azione dell'agente e da questi voluti in via alternativa o sussidiaria nell'attuazione del suo proposito criminoso) che invece non si verificherebbero nel reato *de quo*, nel quale vi sarebbe l'attingimento dell'unico evento di ottenere la corresponsione o la promessa di interessi o vantaggi usurari, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile.

Gli Ermellini ritengono ancora valido tale orientamento, seppur evidenziando come debba comunque venire adattato alle innovazioni legislative contenute nella norma.

Il ragionamento dei Supremi Giudici può così sintetizzarsi: assodata la necessità della cosciente volontà di conseguire dei vantaggi usurari come elemento necessario per punire il reo, ne conseguirebbe la riduzione del campo applicativo del reato di usura, e l'impossibilità del suo configurarsi in presenza di dolo eventuale.

Tale stadio del dolo richiede una pluralità di eventi conseguenti all'azione dell'agente, da quest'ultimo prospettati e desiderati, anche se alternativamente o in via sussidiaria nell'attuazione del suo proposito criminoso.

Nel caso dell'usura, secondo la Corte, si avrebbe, invece, la sussistenza di un solo evento, consistente nel conseguimento della corresponsione o della promessa di interessi o vantaggi usurari, in cambio di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile. Ne deriverebbe, pertanto, l'impossibilità di incriminare il presunto usuraio a titolo di dolo eventuale, inteso quest'ultimo quale prospettazione di una pluralità di eventi.

La ricostruzione operata dagli Ermellini, in realtà, pare porsi quasi in disaccordo con una delle ragioni che aveva ispirato la novella del 1996. La l. n. 108 del 1996 aveva, infatti, come suo primario scopo anche quello di arginare le originarie difficoltà di prova dell'elemento soggettivo del reato d'usura. Nella formulazione previgente dell'art. 644 c.p., difatti, il presupposto dell'approfittamento richiedeva che l'agente avesse la conoscenza piena e certa dello stato di bisogno in cui versava la vittima, e che l'aveva spinto ad accettare le proposte usurarie.

La giurisprudenza precedente alla riforma del 1996, per colmare tale vuoto probatorio, era spesso ricorsa a presunzioni, facendo perlopiù riferimento alla sola misura degli interessi, in particolare qualora quest'ultima risultasse tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno potesse contrarre il prestito alle predette condizioni.

A ciò si aggiungeva l'indeterminatezza dell'usurarietà degli interessi, di cui anche l'agente doveva essere consapevole: questi, quindi, doveva avere consapevolezza della sproporzione tra la propria prestazione e quella del soggetto passivo.

In realtà già all'epoca non erano comunque mancate autorevoli voci schierate a favore della compatibilità del dolo eventuale. In particolare, tale corrente dottrinale richiedeva a gran voce una modifica del disposto di cui all'art. 644 c.p., di modo da ancorarne l'elemento psicologico a requisiti meno rigorosi. Ne sarebbe conseguita la possibilità di provare il dolo facendo riferimento ad elementi come, ad esempio, la stessa entità della prestazione assunta dal soggetto passivo, la standardizzazione dei motivi adottati per ricorrere ai finanziamenti usurari, la mancanza di precisi ed attendibili piani di rimborso, la richiesta di poter disporre delle somme maturate a brevissimo intervallo, cioè a tutti quegli elementi che, nel loro insieme, farebbero fondatamente presumere che l'agente non avrebbe potuto ignorare la coartazione volitiva del soggetto passivo.

In posizione mediana alle ricostruzioni ora menzionate si era poi collocato un ulteriore orientamento, in base al quale il dolo eventuale doveva ritenersi compatibile unicamente con l'usura in concreto.

Per porre fine a tali diatribe, come si accennava, era intervenuta la citata l. n. 108 del 1996, la quale aveva riformulato il reato di usura come oggi lo conosciamo. Tale semplificazione della struttura oggettiva della fattispecie dell'usura aveva comportato un notevole appianamento anche dei problemi concernenti l'accertamento del dolo.

A seguito della menzionata riforma il dolo fino alla pronuncia in commento veniva pacificamente fatto coincidere con la semplice coscienza e volontà di concludere un'operazione di credito a condizioni tali da determinare il superamento del tasso soglia usurario stabilito dalla legge.

In particolare, sia per le ipotesi criminose di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 644 c.p., che di quella di cui al terzo comma, ai fini della configurazione del delitto in esame era richiesto il dolo generico, anche nella sua forma eventuale, intesa quest'ultima quale rappresentazione del probabile, o anche solo possibile, superamento del tasso soglia usurario come evento voluto ed accettato nell'eventualità che si verifichi.

Deve evidenziarsi, infine, come sia anche stato correttamente osservato che la semplice posizione di dubbio sullo stato soggettivo della vittima non possa essere ritenuta sufficiente per il concretizzarsi del dolo eventuale, essendo sempre necessaria la componente volitiva dell'accettazione del rischio.

Quella sposata dalla Suprema Corte, quindi, costituisce una visione tutt'altro che recente, in base alla quale il reato di usura verrebbe a configurarsi solo in presenza della cosciente volontà di conseguire i vantaggi usurari con la consapevolezza dello stato di bisogno del soggetto passivo (ovvero di dolo diretto). Situazione reputata, pertanto, incompatibile con una ipotesi di dolo eventuale in cui si registra, invece, una pluralità di eventi (conseguenti all'azione dell'agente e da questi voluti in via alternativa o sussidiaria nell'attuazione del suo proposito criminoso).

#### **4. Considerazioni conclusive**

La pronuncia in commento rappresenta, in conclusione, una presa di posizione decisamente insolita della Suprema Corte, se solo si pensa che, ad oggi, l'ammissibilità del dolo eventuale nel reato *de quo* non aveva più di tanto cagionato discussioni in seno alla dottrina e alla giurisprudenza, essendo queste ultime ormai consolidate nel reputare (seppur spesso in via implicita) pacifica la sussistenza del dolo eventuale nel delitto d'usura. Non solo: la giurisprudenza era ormai giunta al punto di ritenere che l'elemento soggettivo venisse a concretizzarsi anche qualora vi fosse la prova che

l'agente avesse accettato il rischio che la controprestazione fosse usuraria, cioè che fosse superiore alla soglia legale il corrispettivo ottenuto in promessa o percepito.

Appare evidente come quanto affermato nella pronuncia in esame appaia oltretutto in netto contrasto con quanto recentemente sostenuto dalla stessa Corte di Cassazione, laddove aveva ritenuto sussistente la responsabilità di alcuni Presidenti di Istituti di Credito italiani, quali titolari di una posizione di garanzia, in materia di remunerazione del credito. In particolare, gli Ermellini avevano evidenziato che non poteva addossarsi alcuna responsabilità penale in capo ai funzionari locali dei suddetti Istituti, considerando che questi ultimi non avrebbero potuto predisporre idonee cautele per evitare il rischio di tassi usurari.

In tale occasione era stato peraltro sottolineato come, in mancanza di specifiche direttive, non fosse necessaria alcuna delega per attribuire alla direzione generale o centrale delle banche la competenza a determinare i tassi soglia da applicare. I Presidenti degli Istituti bancari non sono, perciò, esonerati dalla corretta osservanza della normativa in materia d'usura, anche se non hanno concretamente partecipato alla determinazione dei tassi di interesse con riferimento ai singoli clienti.

La Corte aveva sottolineato, per di più, come tale dovere risultasse particolarmente rigoroso nei confronti degli organi di vertice dell'Istituto di credito, essendo per costoro particolarmente accentuato il dovere di informazione in merito alla legislazione vigente in materia. Incombe, infatti, su di essi l'obbligo di diligente informazione a proposito della normativa esistente e, in caso di dubbio, è sempre obbligatorio per loro astenersi dal porre in essere condotte che potrebbero porsi in contrasto con le disposizioni di legge.

Qualora ciò non avvenisse, secondo gli Ermellini si configurerebbe la punibilità di tali soggetti per il reato di usura a titolo di dolo eventuale: segnatamente, evitando di informarsi sulla remunerazione del denaro oggetto delle operazioni bancarie, i rappresentanti legali degli Istituti di credito accetterebbero il rischio del verificarsi dell'evento. Infatti costoro, in qualità di organi posti in posizione apicale, e quindi quali garanti primari della corretta applicazione della normativa antiusura, non potrebbero mai, in quanto titolari di una posizione di garanzia, essere esonerati dagli obblighi di controllo e vigilanza posti a loro carico.

In conclusione, se da un lato è indiscutibile che la ricostruzione adottata dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento introduce un elemento distintivo fra le varie forme di dolo basato sull'evento descritto dalla

fattispecie e sulla sua tipicità, non può, però, non evidenziarsi anche come tale scelta risulti forse eccessiva ed in palese contrasto con i più recenti e fermi approdi della dottrina e della giurisprudenza sul tema.

Trattasi, infatti, di una visione troppo generica dell'elemento soggettivo del reato, il cui accertamento finisce per essere oltremodo lasciato alla discrezionalità del giudice: il rischio è, quindi, quello che non vengano tenute in debito conto le caratteristiche del fatto concreto, violando così il principio di tassatività, caposaldo del nostro ordinamento penale.